



Messaggio municipale

No. 18

Risoluzione municipale n. 860/2012

Collina d'Oro,

29 ottobre 2012

Concernente l'approvazione del nuovo Statuto del Consorzio Piazza di Tiro Grancia

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri,

Con il presente messaggio municipale vi sottoponiamo, per esame e approvazione, il nuovo Statuto del Consorzio Piazza di Tiro Grancia.

Il nuovo Statuto è stato elaborato in seguito all'entrata in vigore, il 1. settembre 2011, della nuova Legge sul consorzio di Comuni (nLCCom), del 22 febbraio 2010, che ha abrogato la precedente Legge del 21 febbraio 1974.

I Consorzi sono nati allo scopo di ovviare alle difficoltà dei Comuni nel gestire servizi su scala regionale e/o nel realizzare grandi infrastrutture e per sopperire alle carenze di Enti locali sottodimensionati in rapporto agli oneri amministrativi, tecnici e finanziari dei servizi pubblici. Essi raggiungevano le 200 unità negli anni 80, per ridursi progressivamente agli attuali 84, diminuzione dovuta in gran parte ai processi di aggregazione comunali.

Con il tempo la vecchia Legge, che ha accompagnato per decenni l'attività dei Consorzi attivi sul territorio cantonale, si è rivelata inadeguata e il Governo, ritenuto pure che i Consorzi sono andati oltre le loro finalità, ha proposto la nuova Legge sul consorzio dei Comuni, tenendo conto dei seguenti obiettivi:

- ↳ garantire ai Comuni consorziati un primario e più incisivo controllo sull'attività dei Consorzi;
- ↳ migliorare il funzionamento dei Consorzi;
- ↳ dotare gli stessi di adeguati strumenti di controllo finanziario;
- ↳ offrire la possibilità di modalità organizzative interne diverse rispetto alla forma precedente.

Tempistica:

- ↳ entro il 31 marzo 2012 elaborazione ed approvazione dei nuovi Statuti da parte dei Comuni e ratifica da parte dell'Autorità superiore
- ↳ entro il 31 luglio 2012 rinnovo degli organi consortili sulla base della nuova legge.

Iter:

- ↳ Delegazione consortile: elabora la proposta di nuovo Statuto
- ↳ Consiglio consortile: preavvisa il nuovo Statuto
- ↳ Assemblea o Consiglio Comunale: approva il nuovo Statuto
- ↳ Consiglio di Stato: ratifica lo Statuto e decide su eventuali divergenze
- ↳ Consorzio: convoca la seduta costitutiva.

Da rilevare che il Consorzio in oggetto, considerato lo stretto lasso di tempo a disposizione per l'entrata in vigore del nuovo Statuto secondo i suddetti termini, con l'accordo dei Municipi interessati, ha chiesto e ottenuto dal Consiglio di Stato la proroga per l'approvazione del nuovo Statuto fino al 31 marzo 2013 e il consenso a mantenere gli organi attualmente in carica, fino all'entrata in vigore del nuovo Statuto.

Il messaggio verrà sottoposto al Consiglio consortile entro fine febbraio 2013.

Rimane immutato il calcolo delle quote di partecipazione dei Comuni alle spese di gestione corrente e di investimento (art. 25).

La Delegazione consortile ha già preventivamente sottoposto il nuovo statuto alla Sezione enti locali e ottenuto la relativa approvazione.

Dopo queste premesse vi sottoponiamo per approvazione il nuovo Statuto del Consorzio Casa per Anziani al Pagnolo, elaborato dalla Delegazione consortile, che verrà sottoposto al Consiglio consortile il 13 dicembre 2012.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, il Municipio invita il vostro Consesso a voler

risolvere:

1. È approvato il nuovo Statuto Consorzio Piazza di Tiro Grancia.
2. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.

Con l'espressione dei migliori saluti.

Per il Municipio

il Sindaco:
Sabrina Romelli

il Segretario:
Pietro Balerna

CONSORZIO PIAZZA DI TIRO GRANCIA

STATUTO

CAPO I – GENERALITÀ

Art. 1 - Denominazione e Comuni consorziati

Con la denominazione *Consorzio Piazza di Tiro Grancia* è costituito, tra i Comuni di, Carona, Collina d'Oro, Grancia, Lugano per il quartiere di Barbengo e per il quartiere di Carabbia, Muzzano, Paradiso e Sorengo, un Consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom), del Decreto esecutivo del 27 aprile 1965 del Consiglio di Stato, nonché dell'Ordinanza Federale per il tiro fuori servizio.

Art. 2 - Scopo

Il Consorzio ha per scopo l'esercizio e la gestione di una piazza di tiro in territorio del Comune di Grancia al servizio dei tiratori domiciliati nei Comuni consorziati, nonché di quelli affiliati alla Società Tiratori San Salvatore Paradiso.

L'attività del tiro sarà organizzata e gestita esclusivamente dalla Società Tiratori San Salvatore Paradiso, sulla base di rapporti disciplinati da un'apposita convenzione.

Art. 3 – Comprensorio e Sede

Il comprensorio del Consorzio si estende su tutto il territorio giurisdizionale dei Comuni consorziati. La sede del Consorzio è a Paradiso.

Art. 4 - Durata

Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.

CAPO II – ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 5 - Organi

Gli organi del Consorzio sono:

- il Consiglio consortile
- la Delegazione consortile

Gli organi del Consorzio vanno ricostituiti al termine di ogni quadriennio.

1. Consiglio consortile

Art. 6 - Composizione ed elezione

Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenzia solo in caso di assenza del rappresentante.

Il rappresentante e il supplente sono designati dai Consigli comunali, rispettivamente dalle Assemblee comunali, su proposta dei Municipi.

E' eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto.

La carica é incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.

Art. 7 - Competenze

Il Consiglio consortile é l'organo superiore del Consorzio.

In particolare:

- a) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi del Consorzio; stabilisce il fabbisogno da coprire con le quote a carico dei Comuni consorziati
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione consortile
- c) autorizza le spese di investimento
- d) provvede alle nomine di sua competenza e, annualmente, a quella del suo Presidente
- e) decide le opere consortili sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari
- f) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili
- g) adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti consortili
- h) autorizza la Delegazione a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative
- i) esercita tutte le competenze che non sono espressamente conferite dalla Legge ad altro organo.

Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere c) e e) decade, se non è utilizzato.

Art. 8 - Seduta costitutiva

Ad inizio legislatura la Delegazione uscente convoca i rappresentanti per la seduta costitutiva.

Art. 9 - Competenze delegate alla Delegazione consortile; facoltà di delega all'amministrazione consortile

Alla Delegazione sono delegate le competenze di cui all'art. 7 lett. c), e), f), h) e i) sino ad importo annuo complessivo di fr. 20'000.00

La Delegazione può delegare al segretario e all'amministrazione consortile competenze decisionali amministrative e spese di gestione corrente, stabilendo gli ambiti delegati, i limiti finanziari delle deleghe e le modalità di controllo.

Art. 10 - Funzionamento

Le sedute del Consiglio consortile sono pubbliche e sono dirette dal Presidente del Consiglio consortile.

Il Consiglio consortile può discutere e deliberare solo se sono presenti i rappresentanti dei Comuni che dispongono della maggioranza assoluta dei voti. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Art. 11 - Ritiro e rinvio dei messaggi

I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio consortile.

Il Consiglio consortile può decidere il rinvio dei messaggi alla Delegazione.

Art. 12 - Diritto di voto

I voti sono ripartiti proporzionalmente alla popolazione od al quartiere di ciascun comune membro. E' assegnato un voto ogni mille abitanti o frazione superiore ai 500 abitanti, ritenuto che in ogni caso almeno un voto è assegnato a ciascun comune.

Nessun Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti; in tal caso i voti eccedenti sono decurtati.

Art. 13 - Coinvolgimento dei Comuni

Progetti e preventivi definitivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati ed ai rispettivi rappresentanti, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile. Gli altri oggetti di competenza del Legislativo consortile vanno trasmessi ai Municipi dei Comuni consorziati e ai rispettivi rappresentanti, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire ragguagli e documentazione sulla gestione del Consorzio.

Art. 14 - Istruzione e revoca dei rappresentanti

I rappresentanti in Consiglio consortile agiscono secondo le istruzioni impartite dai rispettivi Municipi e redigono un resoconto annuale al loro indirizzo.

I rappresentanti possono essere revocati dai rispettivi Legislativi, riservato il diritto dei Municipi di decidere la sospensione temporanea; in tal caso partecipa il supplente.

Art. 15 - Sedute ordinarie e straordinarie

Il Consiglio consortile riunisce:

a) in seduta ordinaria

entro la fine del mese di aprile per deliberare sui conti consuntivi;

entro la fine del mese di novembre per deliberare su conti preventivi.

b) in seduta straordinaria quando ciò sia chiesto:

- dalla Delegazione consortile;

- da almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati. La domanda, scritta e motivata, deve indicare gli oggetti da discutere.

Presidente e Delegazione fissano la data della sessione e, con preavviso di almeno sette giorni, ne ordinano la convocazione con comunicazione personale scritta ai rappresentanti comunali, ai Municipi e con avviso agli albi comunali.

La convocazione d'urgenza deve pervenire ai rappresentanti e ai Municipi al più tardi entro il giorno antecedente la riunione.

2. Delegazione consortile

Art. 16 - Composizione

La Delegazione consortile si compone di **5** membri.

Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri.

Art. 17 - Nomina della Delegazione

La Delegazione consortile é nominata dal Consiglio consortile nella seduta Costitutiva.

E' eleggibile quale membro o supplente della Delegazione consortile ogni cittadino avente domicilio nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio consortile.

La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.

La nomina avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi. Se per l'elezione dei membri o dei supplenti della Delegazione vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.

Art. 18 - Presidente

Presidente e Vice Presidente della Delegazione consortile sono eletti dalla Delegazione al suo interno a scrutinio segreto.

In presenza di più proposte le stesse vengono messe singolarmente ai voti, sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. In presenza di una sola proposta la nomina è tacita.

Art. 19 - Competenze

La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.

La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;
- b) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti;
- c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
- d) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili;
- e) nomina il segretario consortile e gli impiegati del Consorzio;
- f) designa l'organo di controllo esterno giusta l'art. 20;
- g) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso, secondo le norme della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successive modifiche.

Essa esplica le competenze delegate secondo l'art. 9 statuto.

Art. 20 - Funzionamento

La Delegazione è convocata dal suo Presidente per le sedute ordinarie nei giorni prestabiliti; inoltre quando egli lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei membri della Delegazione.

Il Presidente dirige le sedute.

Per validamente deliberare alla seduta deve essere presente la maggioranza assoluta dei membri.

Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza possibilità di astenersi. In caso di parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

La Delegazione consortile per il resto funziona per analogia secondo le norme del Titolo II capitolo IV Legge organica comunale, tranne gli artt. 80, 81, 82, da 106 a 112 inclusi, e 116.

CAPO III – TENUTA DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO ESTERNO

Art. 21 - Tenuta dei conti

La tenuta della contabilità è eseguita secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale, dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e dalle Direttive emanate dalla Sezione degli enti locali.

Art. 22 - Designazione e compiti dell'organo di controllo esterno

L'organo di controllo esterno è designato dalla Delegazione per un periodo di legislatura, sentito il preavviso dei Municipi dei Comuni consorziati.

Esso verifica la conformità della contabilità alle modalità previste all'art. 21 del presente Statuto.

Art. 23 - Conti preventivi

La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio consortile, invia copia dei conti preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali e al Consiglio di Stato.

Art. 24 - Conti consuntivi

La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile, e all'organo di controllo esterno almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile. L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile. I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo. La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.

CAPO IV – FINANZIAMENTO

Art. 25 - Quote di partecipazione

Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante le quote di partecipazione dei Comuni su richiesta della Delegazione.

Le quote di partecipazione dei Comuni alle spese di gestione corrente e di investimento sono stabilite in base alla seguente chiave di riparto:

- a/ popolazione residente permanente secondo l'Annuario statistico dell'anno precedente
- b/ numero dei tiratori potenziali (cittadini svizzeri obbligati al tiro)
- c/ forza finanziaria dei Comuni

Risultato: lett. a) + b) + c) diviso 3 = %

CAPO V – NORME VARIE

Art. 26 - Segretario consortile e dipendenti

Il segretario consortile è nominato dalla Delegazione consortile e funge nel contempo da segretario del Consiglio consortile.

Ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I Legge organica comunale (art. 125 e segg. LOC) e l'apposito Regolamento organico.

Art. 27 - Diritto di firma

Le firme congiunte del Presidente o del Vice presidente con il Segretario vincolano il Consorzio di fronte a terzi.

Art. 28 – Scioglimento del Consorzio

Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio consortile.

Art. 29 Liquidazione del Consorzio

In caso di scioglimento la Delegazione istituisce una Commissione di liquidazione ad hoc incaricata di allestire un rapporto di assegnazione dei beni immobili e di riparto e

conguaglio spese finali. Il rapporto deve essere sottoposto per osservazioni ai Municipi dei Comuni consorziati ed è approvato dalla maggioranza assoluta del Consiglio consortile, riservata la ratifica finale del Consiglio di Stato.

Per eventuali partecipazioni finanziarie e ripartizioni di spese fa stato la media della chiave di riparto di cui all'art. 25, calcolata per gli ultimi 5 anni.

Nel calcolo della destinazione del patrimonio consortile, si terranno presenti anche le esigenze di gestione della Società Tiratori San Salvatore Paradiso

Art. 30 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore con la ratifica della Sezione Enti Locali.

Il presente Statuto, approvato:

- a) dal Consiglio comunale di Lugano per i quartieri di Barbengo e di Carabbia in data

- b) dal Consiglio comunale di Carona in data

- c) dal Consiglio comunale di Collina d'Oro in data

- d) dal Consiglio comunale di Grancia in data

- e) dal Consiglio comunale di Muzzano in data

- f) dal Consiglio comunale di Paradiso in data

- g) dal Consiglio comunale di Sorengo in data

STATUTO

DEL CONSORZIO PIAZZA DI TIRO GRANCIA

Art. 1

Denominazione e Comuni consorziati

Con la denominazione Consorzio Piazza di Tiro Grancia è costituito tra i Comuni di, Carabietta, Carona, Collina d'Oro, Grancia, Lugano per il quartiere di Barbengo e per il quartiere di Carabbia, Muzzano, Paradiso e Sorengo, un Consorzio ai sensi della legge sul consorzio dei Comuni del 21 febbraio 1974 e delle successive modifiche, del Decreto esecutivo 27 aprile 1965 del Consiglio di Stato nonché dell'Ordinanza federale per il tiro fuori servizio del 27 marzo 1991.

Art. 2

Scopo

Il Consorzio ha per scopo l'esercizio e la gestione di una piazza di tiro in territorio del Comune di Grancia e al servizio dei tiratori domiciliati nei Comuni consorziati nonché di quelli affiliati alla Società di tiro del San Salvatore.

L'attività del tiro sarà organizzata e gestita esclusivamente dalla Società Tiratori del San Salvatore sulla base di rapporti disciplinati da un'apposita convenzione.

Art. 3

Comprensorio e sede

Il comprensorio del Consorzio si estende su tutto il territorio giurisdizionale dei Comuni consorziati. La sede del Consorzio è a Paradiso.

Art. 4

Durata

Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata. Per lo scioglimento e la liquidazione del Consorzio fanno stato gli art. 39 e segg. della Legge sul consorzio dei Comuni.

CAPO II

Organi del Consorzio

Art. 5

Generalità

Gli organi del Consorzio sono:

- a) il Consiglio consortile;
- b) la Delegazione consortile;
- c) la Commissione della gestione.

Gli organi del Consorzio vanno ricostituiti al termine di ogni quadriennio.

a) Consiglio consortile

Art. 6
Composizione

Il Consiglio consortile si compone di un delegato e di un subentrante ogni 1000 abitanti o frazione superiore a 500. Ogni Comune deve essere rappresentato da almeno un delegato e un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei delegati. La ripartizione tra i Comuni è stabilita, all'inizio di ogni quadriennio, tenuto conto della popolazione residente permanente secondo l'Annuario statistico cantonale dell'anno corrente.

Art. 7
Elezione

I membri ed i subentranti del Consiglio consortile sono eletti dai legislativi dei Comuni consorziati, secondo il sistema proporzionale, entro un mese dalle elezioni comunali e stanno in carica quattro anni. E' eleggibile ogni cittadino attivo domiciliato in uno dei Comuni consorziati.

La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.

Contemporaneamente all'elezione dei membri saranno pure designati, con lo stesso sistema di cui al cpv. 1, un numero di subentranti pari a quello dei membri di diritto.

Art. 8
Competenze

Il Consiglio consortile è l'organo superiore del Consorzio e ha funzioni analoghe a quelle del Consiglio comunale.

In particolare:

- a) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo; stabilisce il fabbisogno da coprire con le quote a carico dei Comuni consorziati;
- b) delibera sulle spese non incluse nel bilancio preventivo in quanto superino l'importo previsto dal presente Statuto di competenza della Delegazione consortile;
- c) approva le opere consortili e il relativo piano di finanziamento e autorizza la Delegazione consortile a contrarre i mutui necessari. Approva la concessione di fidejussioni, l'accensione di ipoteche e la costituzione in pegno di beni mobili;
- d) autorizza la Delegazione consortile a intraprendere o stare in lite, a transigere o a compromettere;
- e) autorizza l'acquisto, l'alienazione, la commutazione d'uso e di godimento dei beni consortili;
- f) adotta i regolamenti consortili ed eventuali modifiche degli stessi;
- g) fissa, per regolamento, gli onorari dei membri della Delegazione consortile e, se del caso, gli stipendi dei dipendenti.
- h) esercita tutte le competenze che non siano espressamente conferite dalla Legge o dallo Statuto ed altro organo;
- i) nomina:
 1. la Delegazione consortile e il Presidente della stessa nella seduta costitutiva;

2. la Commissione della gestione nello stesso modo della Delegazione consortile;
3. a) 1 Presidente;
b) 1 Vice-Presidente;
c) 2 scrutatori,
i quali costituiscono l'Ufficio presidenziale.

**Art. 9
Sedute
ordinarie**

Il Consiglio consortile si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno:

- la prima avrà luogo entro fine aprile
- la seconda entro fine novembre.

La prima seduta si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente, la seconda del preventivo dell'anno seguente.

**Art. 10
Sedute
straordinarie**

Il Consiglio consortile si riunisce in seduta straordinaria:

- a) se la Delegazione consortile lo ritiene opportuno;
- b) se almeno un terzo dei membri ne fa domanda scritta e motivata al Presidente;
- c) se almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati ne fa domanda scritta e motivata al Presidente, indicando gli oggetti da discutere.

**Art. 11
Funzionamento**

Il Consiglio consortile funziona e delibera per analogia, secondo le norme del titolo secondo, capitolo terzo della Legge organica comunale, tranne gli art. 42, 43, 47, 75 e seguenti.

b) Delegazione consortile

**Art. 12
Composizione**

La Delegazione consortile si compone di 5 membri compreso il Presidente.

**Art. 13
Elezione
eleggibilità e
incompatibilità**

La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile tra i suoi membri proporzionalmente ai gruppi che lo compongono, ritenuto comunque che un Comune non potrà avere la maggioranza assoluta nella Delegazione stessa.

Nella nomina, per quanto conciliabile con quanto sopra, si garantirà la presenza di un delegato del Comune sede.

L'elezione avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non superi il numero degli eleggendi. La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere consortile e di impiegato del Consorzio.

**Art. 14
Presidente**

Il Presidente della Delegazione consortile è eletto dal Consiglio consortile a maggioranza assoluta tra i membri della Delegazione.

L'elezione avviene in forma tacita quando si ha una unica proposta.

Art. 15
Durata della carica

I membri della Delegazione consortile stanno in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.
I membri nominati nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza dello stesso.

Art. 16
Competenze

La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio e ne cura gli interessi; essa è segnatamente l'organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte a terzi.

La Delegazione consortile esercita in particolare le funzioni seguenti:

- a) allestisce ogni anno il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- b) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici;
- c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento dei debiti;
- d) cura l'applicazione dei regolamenti consortili;
- e) nomina il Vice-Presidente della Delegazione consortile;
- f) nomina il personale secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti;
- g) nomina il Segretario del Consorzio fuori del suo seno; esso funge nel contempo da segretario del Consiglio consortile;
- h) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso in base alle disposizioni della Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001

Art. 17
Funzionamento

La Delegazione consortile funziona, per analogia, secondo le norme del titolo secondo, capitolo terzo della Legge organica comunale, tranne gli art. 80, 81, 82, da 106 a 110 inclusi, e 116.

La convocazione della Delegazione consortile ha luogo mediante avviso personale ai delegati almeno sette giorni prima delle riunioni.

Art. 18
Spese non preventivate, sorpassi

La Delegazione consortile può deliberare spese di carattere ordinario, senza il preventivo consenso del Consiglio consortile fino all'importo annuo complessivo di fr. 20'000.--.

Art. 19
Firme

Le firme congiunte del Presidente o del Vice-Presidente con il segretario, vincolano il Consorzio di fronte ai terzi.
La Delegazione consortile nomina le persone che con diritto di firma collettiva a due vincolano il Consorzio di fronte ai terzi.

c) Commissione della gestione

Art. 20
Elezione e
composizione

La Commissione della gestione si compone di cinque membri facenti parte del Consiglio consortile, eletti ogni quattro anni nella seduta costitutiva, secondo le modalità previste per l'elezione della Delegazione consortile.

I membri della Commissione della gestione sono rieleggibili.

Art. 21
Funzionamento

La Commissione della gestione funziona in applicazione analogica delle norme del titolo quinto, capitolo secondo, della Legge Organica Comunale.

CAPO III

Finanziamento e gestione

Art. 22
Finanziamento

Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:

- a) le quote di partecipazione dei Comuni;
- b) le tasse e i contributi prelevati alle singole Società di tiro o a formazione/truppe militari in servizio.

Art. 23
Quote di
partecipazione
dei Comuni

I Comuni partecipano alle spese del Consorzio in base alla seguente chiave:

- a) alla popolazione residente permanente secondo l'Annuario statistico dell'anno precedente;
- b) al numero dei tiratori potenziali (cittadini svizzeri obbligati al tiro).
- c) alla forza finanziaria dei Comuni.

Risultato: lett. a) + b) + c) diviso 3 = %

Art. 24
Tasse e
contributi

Il Consorzio preleva dalle formazioni militari o paramilitari una tassa per:

- ogni colpo esploso secondo le disposizioni vigenti, tassa che va al fondo bersagli;
- ore del custode.

Art. 25
Tenuta dei conti

Per la tenuta dei conti sono applicabili per analogia le norme della Legge organica comunale.

Art. 26
Bilanci preventivi

La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della data di convocazione del Consiglio consortile, invia copia

dei bilanci preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati e al Consiglio di Stato.

I Municipi possono inviare le loro opposizioni motivate e le loro osservazioni almeno 30 giorni prima della seduta del Consiglio consortile.

Se determinate poste del bilancio preventivo sono contestate da uno o più Comuni, esse possono essere approvate solo dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Consortile.

Art. 27
Conti consuntivi

La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi dei Comuni consorziati ed al Consiglio Stato, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

I Municipi possono presentare le eventuali osservazioni almeno un mese prima della seduta del Consiglio consortile; sulle stesse riferisce all'Assemblea, la Delegazione consortile.

CAPO IV

Disposizioni particolari

Art. 28
Obbligo di preavviso dei Comuni

I progetti per opere consortili, con il relativo piano di finanziamento, sono preventivamente sottoposti al preavviso delle Assemblee e dei Consigli comunali dei Comuni membri.

I Comuni devono pronunciarsi entro 6 mesi, pena la decadenza del diritto di esprimere l'avviso.

Il progetto e il relativo piano di finanziamento devono essere approvati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio consortile.

Art. 29
Pubblicazione delle risoluzioni

Il Presidente della Delegazione consortile provvede entro cinque giorni all'esposizione agli albi di tutti i Comuni consorziati ed alla pubblicazione nel Foglio ufficiale, delle risoluzioni del Consiglio consortile e, quando l'interesse generale lo richiede, delle risoluzioni della Delegazione consortile.

Per la decorrenza dei termini fa stato la pubblicazione nel Foglio ufficiale.

Art. 30
Diritto sussidiario

Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto fanno stato la Legge sul consorzio dei Comuni e la Legge organica comunale.

Art. 31
Modifica dello Statuto

La modifica dello Statuto è regolata dall'art. 10 della Legge sul consorzio dei Comuni.

Art. 32
Entrata in vigore

Il presente Statuto, approvato:

- b) dal Consiglio comunale di Barbengo in data 07 maggio 2007
- c) dal Consiglio comunale di Carabbia in data 24 maggio 2007
- d) dall'Assemblea comunale di Carabietta in data 19 giugno 2006
- e) dal Consiglio comunale di Carona in data 15 giugno 2006
- f) dal Consiglio comunale di Collina d'Oro in data 24 aprile 2006
- h) dal Consiglio comunale di Grancia in data 2 maggio 2006
- l) dal Consiglio comunale di Muzzano in data 12 giugno 2006
- n) dal Consiglio comunale di Paradiso in data 10 aprile 2006
- p) dal Consiglio comunale di Sorengo in data 06 giugno 2006